

TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa n. 21019/2019 R.G.
promossa da I... S.R.L.

contro

B... S.R.L.S. SOCIETÀ UNIPERSONALE

Verbale dell'udienza in presenza Oggi 21 luglio 2020, alle ore 10.30 davanti al giudice sono comparsi:

- per l'opponente l'avv. T. in sost. degli avv.ti S. del Foro di Monza il quale insiste nelle istanze in atti e in subordine precisa come da foglio di pc;

- per l'opposta l'avv. R. il quale si oppone all'avversa istanza e precisa come da foglio depositato ieri, osservando che il protocollo era conoscibile perché richiamato nel primo verbale; inoltre non era stata documentata l'impossibilità di accedere alla Consolle per malfunzionamento del software. L'avv. T. osserva che comunque il termine per la conclusione della mediazione delegata non è un termine perentorio e dunque l'eccezione di improcedibilità è infondata; precisa che il 17 luglio 2020 è stato fatto un sollecito per sapere la data del primo incontro, la risposta verbale è che stanno rifissando le vecchie mediazioni. Il giudice chiede se oggi parte opponente abbia una proposta transattiva. L'avv. T. riferisce di non avere al momento una proposta.

Il giudice tenuto conto della condotta dell'opponente (che ha immediatamente avviato la mediazione dopo la notifica del precetto), del fatto che i difensori dell'opponente appartengono al Foro di Monza e della particolarissima situazione connessa alla emergenza epidemiologica (con pluralità di prassi – a fronte della molteplicità dei protocolli siglati in sede locale - in assenza di un esplicito dato normativo sul punto), ravvisati i presupposti per la rimessione in termine e ritenuta sommamente opportuna una soluzione amichevole, rimette in termini l'opponente per l'avvio della mediazione e preso atto dell'istanza già inoltrata per l'avvio della mediazione, rinvia alla nuova udienza 22 settembre 2020 ore 9.25 per verificare l'esito della mediazione (se l'incontro davanti al mediatore dovesse essere fissato in data successiva all'udienza, le parti con documentata istanza depositata in telematico potranno chiedere un rinvio ante udienza); invita caldamente le parti a trovare una soluzione amichevole: in caso di accordo sopravvenuto, i difensori ne daranno immediato e tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione prima della prossima udienza; in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza e saranno commisurate al più lungo svolgimento del processo.

Chiuso ad ore 10.44

Il giudice Antonio Costanzo